

Protocollo per le udienze
della Corte di Appello di Trieste

Collegio Lavoro

Comunicazioni

Articolo 1

Il difensore curerà di indicare, nell'atto di appello o nella memoria di costituzione, il numero di telefono del suo studio, quello di telefax e quello di posta elettronica, presso i quali si potranno effettuare le comunicazioni nel corso del procedimento .

Il difensore inoltre curerà il tempestivo aggiornamento di tutti tali dati, nonché dell'indirizzo del suo studio, segnalando alla Cancelleria le variazioni intervenute.

In caso di comunicazioni effettuate via telefax o posta elettronica, sarà onere dei difensori confermare al mittente, con gli stessi mezzi e quanto più celermente possibile, la ricezione dell'atto.

Articolo 2

Si raccomanda al personale di Cancelleria:

a. di curare la completezza delle informazioni relative ai vari recapiti degli avvocati delle parti (numeri telefonici, di telefax, estremi di posta elettronica, sede dello studio) e di aggiornarle con cura e costanza, nonché di porre in risalto la data di deposito del ricorso introduttivo .

b. di utilizzare di preferenza, come mezzo di comunicazione agli avvocati, il telefax, come previsto dagli artt. 133 e 134 c.p.c. nel testo novellato .

Costituzione e fascicoli di parte

Articolo 3

Si raccomanda agli avvocati :

a. di comunicare alle controparti la propria costituzione in giudizio;

b. di predisporre i fascicoli di parte in osservanza al dettato dell'art. 74 disp. att. c.p.c. e di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente, con un'unica numerazione progressiva, elencandoli in calce all'atto cui vengono allegati;

c. di rilegare i fascicoli di parte sì da consentire una facile estrazione dei documenti ;

d. di mettere a disposizione delle altre parti copia dei documenti prodotti, facendoli pervenire alle stesse previa richiesta ed a mezzo posta elettronica;

e. di curare il ritiro dei fascicoli una volta definita la causa;

f. di verificare scrupolosamente, prima del deposito degli atti in Cancelleria, che siano presenti:

- la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata in ogni sua parte, con la specifica indicazione dell'esatto oggetto della causa e del relativo codice;

- il ricorso in originale con la dichiarazione dell'esenzione fiscale della causa ex art. 10 L. 533/73, corredato dalle copie necessarie per le notifiche alle parti nonché dalle tre copie per il Collegio giudicante;

- la copia conforme all'originale della sentenza appellata nonché le tre copie per il Collegio giudicante;

- il fascicolo di parte con l'indice sulla copertina degli atti e dei documenti in esso inseriti;

- per le costituzioni o memorie, l'atto in originale corredato dalle copie necessarie per la controparte, da inserire nelle apposite cartelle predisposte dalla Cancelleria, nonché dalle tre copie per il Collegio giudicante;

g. di depositare in Cancelleria entro il lunedì precedente all'udienza la prova della notifica del ricorso in appello o della memoria di costituzione con appello incidentale;

h. di segnalare alla Cancelleria entro il lunedì precedente all'udienza eventuali problemi di notifica, istanze motivate di differimento dell'udienza ed ogni altro impedimento alla trattazione della causa.

Fissazione delle udienze

Articolo 4

Verrà garantita, nei limiti di quanto consentito dal ruolo e dalla situazione di copertura dell'Ufficio, una "corsia preferenziale" nella fissazione delle udienze relative alle cause aventi i seguenti oggetti:

- impugnazione di licenziamento (individuale o collettivo) con tutela reale;
- costituzione o ripristino del rapporto di lavoro subordinato;
- concessione di assegni o pensioni di inabilità o invalidità, di indennità di accompagnamento o analoghe prestazioni assistenziali, di altre prestazioni previdenziali o di rendite INAIL (nel caso di mancanza di altri redditi adeguati);
- risarcimento danni da infortunio sul lavoro o malattia professionale (nel caso di mancanza di altri redditi adeguati);
- rinvio dalla Corte di Cassazione;

Il difensore delle parti interessate segnalerà, al momento del deposito dell'atto di costituzione in giudizio, l'esistenza di eventuali cause analoghe o di appelli avverso la stessa sentenza .

Inibitoria

Articolo 5

Nei procedimenti per inibitoria la parte appellata dovrà possibilmente depositare la sua memoria di replica all'istanza di sospensione entro il lunedì precedente all'udienza.

Conciliazioni ed estinzioni

Articolo 6

In caso si intenda formalizzare la conciliazione dinanzi alla Corte, i procuratori delle parti segnaleranno la circostanza alla Cancelleria, chiedendo la fissazione di un'udienza anticipata solo per questo adempimento; nel caso in cui la conciliazione sia raggiunta in prossimità dell'udienza, le parti segnaleranno ciò alla Cancelleria della Corte al più presto e, possibilmente, non oltre il lunedì precedente all'udienza.

Sarà cura dei difensori delle parti notificare quanto prima la Corte, tramite la Cancelleria, dell'abbandono del procedimento o della sua definizione per altra via (estinzione).

Udienze

Articolo 7

Nel caso in cui i difensori ritengano utile la convocazione delle parti per un tentativo di conciliazione, lo segnaleranno per iscritto al Presidente entro il lunedì precedente all'udienza per i provvedimenti del caso in merito all'orario di trattazione.

La Cancelleria comunicherà i rinvii d'ufficio preferibilmente via telefax e, se possibile, entro il lunedì prima dell'udienza.

Le discussioni orali non dovranno superare, tendenzialmente, i dieci minuti per ogni difensore, avendo cura di evitare mere ripetizioni di quanto già esposto in modo esauriente negli atti di causa; gli avvocati che intendano discutere più a lungo la causa, lo segnaleranno alla Cancelleria, preferibilmente via telefax, entro il lunedì precedente all'udienza, in modo da consentire al Presidente la convocazione anche in ora diversa da quella già fissata.

Per facilitare la pubblicazione delle sentenze, gli avvocati invieranno le rispettive conclusioni alla casella di posta elettronica dei Giudici relatori, entro l'udienza di discussione.

Assenza e sostituzione

Articolo 8

Si raccomanda che

a. gli avvocati, in caso di impossibilità a partecipare all'udienza, assicurino la sostituzione con un collega a conoscenza della causa;

b. quando si renda necessario il rinvio dell'udienza per impedimento del Giudice venga dato tempestivo avviso dalla Cancelleria a mezzo telefono, telefax o posta elettronica .

Consulenze

Articolo 9

Le nuove regole in materia di consulenza tecnica d'ufficio verranno seguite dalla Corte, a livello di prassi, anche nei procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore della legge n.69 del 2009.

I difensori delle parti, in caso di richiesta di C.T.U., formuleranno una proposta di quesito; inoltre avranno cura di comunicare al consulente tecnico d'ufficio e alle controparti la nomina del C.T.P. fatta dopo l'udienza, nel termine assegnato dalla Corte.

Il consulente tecnico d'ufficio avrà cura di:

segnalare tempestivamente eventuali cause di incompatibilità o di impossibilità ad assumere l'incarico;

preavvisare la Corte e i procuratori delle parti di eventuali impedimenti a comparire all'udienza fissata per il conferimento dell'incarico;

chiedere tempestivamente eventuali proroghe del termine fissato per il deposito della relazione, preavvisandone i procuratori delle parti;

depositare tante copie della relazione e degli allegati quante sono le parti costituite;

inviare copia della relazione al Giudice relatore e, se ne facciano richiesta, ai procuratori delle parti a mezzo di posta elettronica;

depositare assieme alla relazione la nota spese, specificando le norme di tariffa applicate o il numero di vacanze richieste e eventuali motivi di complessità dell'incarico.

La liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio avverrà non prima della decisione della causa.

Sentenze e dispositivi

Articolo 10

La Corte specificherà in modo chiaro la data di decorrenza di capitale, interessi e rivalutazione e preciserà se nelle spese legali liquidate sono o no comprese le spese generali.